



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 63 del 06.03.2017 recante l'individuazione di itinerari turistici denominati "Cammini" da realizzare con fondi previsti all'art. 1, comma 640, della L. n. 208/2015

**Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni**



54ed5a29



**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
ED IL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO (TV)
per la realizzazione dell'intervento denominato:
"Sentiero Papa Giovanni XXIII"**

Intervengono i Signori:

- , nato/a a , domiciliato/a per la carica come in appresso, il/la quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di
- , nato a il , domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di (CF.....), nella sua qualità di Sindaco Pro tempore;

Le parti di cui sopra, premettono quanto segue:

- l'articolo 1, comma 640, della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) ha destinato fondi per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», per un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
- il citato articolo 1, comma 640, prevedeva altresì che i progetti e gli interventi fossero individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle proposte di interventi riguardanti itinerari turistici a piedi formulate dalle singole Regioni;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato un tavolo tecnico con il Coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, trasporti e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per l'individuazione dei progetti e degli interventi riguardanti gli itinerari turistici a piedi da finanziare;
- in data 23 settembre 2016 si è tenuta una riunione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la partecipazione dei predetti Coordinamenti tecnici interregionali, nel corso del quale sono stati concordati tre criteri per l'erogazione delle risorse alle Regioni, e precisamente:
 - 1) ripristino cammini;
 - 2) messa in sicurezza;
 - 3) interventi infrastrutturali per la fruibilità dei turisti diversamente abili;



- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'istruttoria di competenza, ha pertanto disposto con decreto n. 63 del 6 marzo 2017 di destinare le risorse stanziare per l'esercizio finanziario 2016, pari a un milione di euro, ad interventi che soddisfano i predetti criteri;
- il citato decreto n. 63/2017 ha disposto, nello specifico, a favore della Regione del Veneto un importo di € 50.000,00 da destinare alla realizzazione di un itinerario turistico pedonale denominato "Sentiero Papa Giovanni XXIII";
- l'intervento denominato "Sentiero Papa Giovanni XXIII" prevede la realizzazione sia di opere per la messa in sicurezza, quali consolidamento del fondo, contenimento di parti in declivio, superamento di tratti particolarmente accidentati, sia di opere di riqualificazione dell'arredo lungo il sentiero stesso che di posizionamento di staccionata in legno di protezione;
- l'intervento in argomento ha un costo di realizzazione stimato in € 110.000,00, di cui € 80.000,00 per lavori e oneri sicurezza ed € 30.000,00 per somme a disposizione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

ART. 2

La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata "Regione" e il Comune di San Pietro di Feletto, che in seguito verrà chiamato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi della L.R. 29/11/2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione dell'intervento denominato il "Sentiero Papa Giovanni XXIII".

ART. 3

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

- il Comune si impegna a redigere i tre livelli della progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri, all'approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'intervento stesso;
- la Regione del Veneto si impegna ad erogare il cofinanziamento statale, di cui al D.M. n. 63/2017, di importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto definitivo/esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare



54ed5a29



un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia.

Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.

La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

ART. 5

Il contributo assegnato con D.M. n. 63/2017 per la realizzazione dell'intervento denominato "Sentiero di Papa Giovanni XXIII", è stabilito in € 50.000,00.

La quota non coperta dal contributo statale rimane a carico del Comune.

Il Comune dovrà far pervenire alla Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stipula del presente Accordo il progetto definitivo/esecutivo delle opere, con il relativo atto amministrativo di approvazione, e, qualora il costo dell'intervento non fosse quello preventivato, l'atto comunale di approvazione dovrà contenere anche la quota non coperta dal contributo statale che rimane a carico del Comune.

In ogni caso qualunque sia l'importo finale dei lavori l'importo del contributo statale resta fissato nella misura massima pari ad € 50.000,00.

ART. 6

Sulla base dei fondi ricevuti dal Ministero, la Regione eroga le quote del contributo dopo aver preso atto e verificato la documentazione trasmessa dal Comune, secondo modalità e quote di finanziamento stabilite dal D.M. n. 63/2017, che vengono di seguito descritte:

- la prima quota di finanziamento, pari al 40% dell'importo complessivo del finanziamento, verrà erogata entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione alla Regione del relativo contratto di affidamento dei lavori;
- un ulteriore quota di finanziamento, pari al 40% dell'importo complessivo del finanziamento, verrà erogata entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione alla Regione del verbale di ultimazione dei lavori;
- il rimanente 20%, di finanziamento verrà erogato al Comune entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo dei lavori oggetto dell'intervento stesso.

Si precisa infine che in alcun modo la Regione potrà erogare il cofinanziamento con fondi propri, pertanto il Comune dovrà adeguarsi ai tempi di accertamento e riscossione, da parte della Regione, dei fondi statali.



ART. 7

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa sono preventivamente autorizzate dalla Regione, che provvederà a darne successivamente comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta inteso che la spesa potrà essere ammissibile ed autorizzata solo qualora riferibile ad interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato DM n. 63/2017, meglio descritti nelle premesse.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e all'articolo 37 della L.R. 27/03.

ART. 8

La Regione del Veneto – UO Infrastrutture Strade e Concessioni ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alla relativa scadenza previste di cui all'art. 9.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura "Lavori co-finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

ART. 9

Il termine ultimo per la conclusione dei lavori per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 5 è stabilito entro 18 mesi a partire dal 20 giugno 2017, e, quindi, entro il 20 dicembre 2018.

Alla scadenza di tale termine, la Regione, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prima di procedere alla eventuale revoca della quota di finanziamento non ancora erogata, fissa il termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni entro il quale il Comune deve eliminare le cause impreviste ed imprevedibili che hanno comportato il mancato rispetto delle tempistiche stabilite. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrà procedere alla revoca del finanziamento, per la quota di finanziamento non ancora erogata.

ART. 11

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alla norma in materia di realizzazione di opere pubbliche, in particolare alla L.R. 27/2003.

ART. 12

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

ART. 13

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).



54ed5a29



Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di San Pietro di Feletto

F.to

F.to

